



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 28 maggio 2020 n.94

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, punto b della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente la necessità e l'urgenza, in costanza dell'emergenza epidemiologica provocata dal COVID-19, di provvedere al più presto all'adozione di misure straordinarie per la regolare conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e lo svolgimento degli esami di fine ciclo nella Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e Centro di Formazione Professionale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 25 maggio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA PROVOCATA DA COVID-19

Art. 1

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20)

1. Il Segretario di Stato all'Istruzione, di concerto con il Segretario di Stato per il Lavoro per quanto di competenza, adotta per l'anno scolastico 2019/20 specifiche misure sulla valutazione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi della Scuola Media Inferiore, Scuola Secondaria Superiore e degli esami di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base del Centro di Formazione Professionale, sentito anche il parere dei Dirigenti e dei docenti, in deroga alla normativa vigente, così come descritto nei successivi commi e come posto in allegato al presente decreto-legge.
2. Le valutazioni finali degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, della Scuola Elementare, della Scuola Media Inferiore e della Scuola Secondaria Superiore si terranno secondo specifiche modalità, in deroga alla normativa vigente elencate in Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3;
3. Le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo della Scuola Media Inferiore vengono eliminate e sostituite con un unico colloquio, tenuto in presenza, in deroga alla normativa vigente; le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale sono elencate in Allegato 2;
4. Le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria Superiore vengono eliminate e sostituite con un unico colloquio, tenuto in presenza, in deroga alla normativa vigente; le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale sono elencate in Allegato 3.
5. Le valutazioni finali degli allievi, ivi compresi gli scrutini finali, le modalità di svolgimento delle prove dell'Esame di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base del

Centro di Formazione Professionale, nonché la composizione delle Commissioni d'esame, in deroga alla normativa vigente, sono elencate in Allegato 4.

6. L'integrazione e il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/20 si potranno tenere nel corrente anno scolastico e/o in quello successivo tenendo conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti gli ordini scolastici, avendo come riferimento i documenti programmatici e le programmazioni curricolari che sono state effettivamente svolte.

7. Le misure di valutazione prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, nonché con altri bisogni educativi specifici.

8. Qualora ci siano degli alunni che già presentavano nel primo quadrimestre carenze in diverse discipline e che abbiano partecipato in maniera fortemente discontinua alle attività della didattica a distanza potranno essere non ammessi alla classe successiva, con parere unanime del consiglio di classe.

9. Limitatamente all'anno scolastico 2019/20, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, non viene richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 5, della Legge 28 gennaio 2019 n. 20, e dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 come modificato dall'articolo 2 della Legge 27 aprile 2009 n. 56.

Art.2

(Riattribuzione delle competenze degli organismi collegiali per l'anno accademico 2019/20)

1. Per consentire l'ordinata conclusione dell'anno scolastico 2019/20 e comunque fino al perdurare dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19, negli ordini scolastici in cui sussistano criticità organizzative e di funzionamento del Collegio Docenti, a causa della necessità di tenerlo online, le sue competenze sono attribuite, previo parere positivo del Segretario all'Istruzione:

- a) nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare al Consiglio di Direzione;
- b) nella Scuola Media Inferiore e nella Scuola Secondaria Superiore al Consiglio di Presidenza.

2. Per consentire altresì l'ordinata conclusione dell'anno scolastico 2019/20 e comunque fino al perdurare dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19, le competenze sia dei Consigli di Circolo (Scuola Infanzia e Scuola Elementare) sia dei Consigli di Istituto (Scuola Media Inferiore e Scuola Secondaria Superiore) sono attribuite alle Giunte Esecutive presenti in ogni ordine scolastico, anche in via telematica, in deroga alla normativa vigente.

Art. 3

(Misure amministrative e organizzative urgenti per la conclusione dell'anno scolastico 2019/20 e l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21)

1. Con una o più ordinanze del Segretario Istruzione per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alla normativa vigente, misure volte a:

- a) modificare le procedure di richiesta trasferimento dei docenti;
- b) modificare i termini per le procedure di assegnazione degli incarichi per l'anno scolastico 2020/2021.

2. Al fine di consentire una organizzazione ottimale della scuola nell'anno scolastico 2020/21 che consenta una strutturazione diversa dovuta alle condizioni sanitarie determinate dal COVID-19, anche ai fini della redazione del Piano cattedre 2020/21 si deroga agli articoli 1, 3 e 4 del Decreto Delegato 24 settembre 2018 n. 121 e il comma 2, dell'articolo 17 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.86.

3. La formazione delle classi e delle relative sezioni nelle scuole di ogni ordine e grado potrà prescindere per quanto concerne i numeri minimi e i numeri massimi da quanto previsto negli articoli 2, 3, 4 e 5 della Legge 27 giugno 2003 n. 87.

4. Nell'ipotesi che, nella scuole, si manifesti la necessità di condurre le attività in piccoli gruppi al fine di consentire adeguate modalità di distanziamento sociale e di organizzazione della frequenza scolastica, e, di conseguenza, l'esigenza di disporre di un numero maggiore di insegnanti, sia in sede di Commissione per la formulazione annuale del Piano Generale delle Cattedre sia in presenza di ulteriori motivate emergenze, il Dirigente Scolastico potrà richiedere, sentito il Direttore del Dipartimento Istruzione, all'Ufficio Gestione del Personale l'assegnazione di nuovi incarichi.

5. Il termine per la formulazione annuale del Piano Generale delle Cattedre viene prorogato entro l'inizio del nuovo anno scolastico.

6. Le domande di iscrizione alle scuole e di trasferimento sui plessi possono essere inoltrate tramite posta elettronica, o mediante software eventualmente previsti. L'accettazione delle domande di iscrizione o di trasferimento sulle diverse sedi è subordinata, oltre che alla capacità ricettiva dei plessi ed al criterio del miglior utilizzo del personale e delle risorse disponibili, anche alla necessità di ottenere una equilibrata distribuzione degli alunni, al fine di evitare un eccessivo affollamento in alcune sedi e un numero ridotto di presenze in altri, con particolare riferimento a quelle tra loro prossime.

7. Al fine di consentire la prosecuzione di progetti interrotti a causa dell'emergenza sanitaria, è riconosciuta ai dirigenti scolastici, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, la facoltà di confermare il distacco degli insegnanti presso i Centri di Documentazione per un periodo superiore a quello indicato dall'articolo 6, comma 4, del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n. 86.

8. A parziale rettifica dell'articolo 7, comma 1, del Decreto Delegato n.86/2014, presso i Centri di Documentazione:

i) viene istituita una posizione per il distacco di un educatore dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia – Asili Nido Statali, che assume la gestione del Centro Documentazione degli Asili Nido secondo quanto previsto dall'articolo 39 del Regolamento 13 luglio 2007 n. 6, il cui comma 2 viene abrogato. L'educatore in distacco al Centro di documentazione viene designato dall'assemblea plenaria degli Educatori, previa presentazione di candidatura. La nomina è annuale e può essere rinnovata analogamente a quanto previsto per gli altri ordini scolastici. L'orario di servizio è di 36 ore settimanali per tutto l'anno solare.

ii) viene coinvolta, per l'anno scolastico 2020/2021, una figura aggiuntiva, tramite il distacco di un insegnante della Scuola Secondaria Superiore, per svolgere le funzioni di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) del su citato Decreto Delegato n. 86/2014, in particolare relativamente al supporto di metodologie didattiche innovative e l'implementazione di competenze digitali.

9. Il Decreto Delegato n.109 del 19 settembre 2017, "Prosecuzione della sperimentazione del plurilinguismo nel sistema educativo e formativo sammarinese" viene prorogato di un anno.

10. L'articolo 2, comma 1 della Legge 17 luglio 1979 n.41 è integrato dal seguente periodo: "Con la stessa modalità si procede a ricoprire i posti di insegnamento, ad orario completo o parziale, che si rendano temporaneamente vacanti per effetto di quanto previsto al precedente periodo."

11. Al fine di semplificare gli adempimenti e di evitare spostamenti da parte dei soggetti interessati a prendere cognizione delle graduatorie provvisorie e definitive di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n.41/1979, la pubblicazione delle predette graduatorie, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, avverrà oltre che mediante esposizione ad valvas palatii e presso i locali dell'Ufficio Gestione del Personale PA e trasmissione di copia alle Organizzazioni Sindacali anche attraverso il loro inserimento nei portali intranet ed internet della Pubblica Amministrazione. A modifica di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo dall'articolo 12, comma 1, punto 1 e 13, comma 1 della medesima Legge n.41/1979, i dati relativi alla residenza ed al numero telefonico e possibili altri dati sensibili degli interessati non verranno inseriti nelle graduatorie compilate per la pubblicazione.

12. Ai fini della presentazione in via telematica all'Amministrazione delle domande, dichiarazioni e documentazione relative ai procedimenti di aggiornamento dell'iscrizione e di nuova iscrizione di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 ed all'articolo 18, comma 3 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68, i soggetti interessati hanno facoltà, esclusivamente per il corrente anno, di avvalersi, oltre che della forma ordinaria di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge n.68/2020, di modalità ulteriormente semplificata consistente nella formazione delle predette domande, istanze e dichiarazioni quale documento elettronico che potrà essere inoltrato anche a mezzo posta elettronica ordinaria, senza necessità di fare pervenire l'originale, salvo che l'Ufficio Gestione del Personale PA lo richieda motivando tale determinazione.

13. La domanda, istanza e dichiarazione formata e presentata ai sensi del comma 12 è trasmessa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 unitamente alla sola copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o della patente di guida dell'interessato in corso di validità, sottoscritta dall'interessato.

Art. 4

(Centro per il Monitoraggio del sistema di istruzione e formazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 86/2014 è così modificato "Gli insegnanti aspiranti all'incarico presso il Centro per il Monitoraggio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

I. Esperienza almeno quinquennale come insegnante o educatore;
II. competenze nel campo della documentazione e della formazione."

2. Le competenze di cui al comma 1 devono essere ritenute preponderanti rispetto ad altri requisiti nella valutazione dei candidati.

Art. 5

(Asili Nido Privati Convenzionati)

1. La misura del contributo dello Stato alle strutture per la prima infanzia (Nidi) convenzionate previsto dall'accordo di cui alla delibera del Congresso di Stato n.33 del 20 gennaio 2020, con riferimento al periodo di chiusura di tali attività disposto in conseguenza dell'emergenza sanitaria è pari al 45%.

Art. 6

(Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia)

1. Le domande di iscrizione alle graduatorie per l'accesso agli asili nido sono accolte presso la Direzione della Scuola dell'Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per tutto l'anno solare o possono essere inoltrate tramite posta elettronica. Ai fini della posizione in graduatoria sarà prevalente la data di nascita del bambino, l'ordine di presentazione delle domande non sarà utile a determinare eventuale precedenza, fino al termine dell'emergenza da COVID-19. La Direzione del Servizio rende noti, una volta all'anno, i termini per l'iscrizione, unicamente tramite pubblicazione sui mezzi di informazione, anche digitali, e sul portale web istituzionale.

Art. 7

(Organizzazione dei Centri Estivi Pubblici e Privati)

1. Con una o più delibere del Congresso di Stato vengono adottate per l'anno 2020 specifiche misure per l'organizzazione dei Centri Estivi Pubblici e Privati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO 1
al Decreto Legge 28 maggio 2020 n.94

**DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE RELATIVE AL
SECONDO QUADRIMESTRE DELL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020**

Articolo Unico

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della Legge 1° marzo 2010 n. 41, al termine del secondo quadrimestre del corrente anno scolastico, i docenti contitolari della classe formulano, per ciascun alunno della Scuola Elementare, unicamente un profilo di sintesi, in cui sono evidenziati, in un'ottica unitaria, i livelli di partecipazione e di impegno dimostrati nelle attività di didattica in presenza e a distanza ed i progressi ottenuti nell'acquisizione delle competenze cognitive, affettive e sociali.
2. Limitatamente al secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2019/2020, non vengono, pertanto, attribuiti voti espressi in decimi relativi a ciascuna disciplina e giudizi riferiti a specifici indicatori disciplinari.

ALLEGATO 2
al Decreto Legge 28 maggio 2020 n.94

CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO NEGLI SCRUTINI FINALI, E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO NELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE, LIMITATAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

Art. 1
(Scrutini finali)

1. Gli insegnanti del Consiglio di Classe, compilano in sede di valutazione per ogni singolo alunno un profilo personale concernente:
 - a) il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno nelle singole discipline;
 - b) il comportamento;
 - c) la partecipazione alle attività scolastiche e il livello globale di maturazione raggiunto da ogni singolo alunno, compreso il periodo di didattica a distanza.
2. Per ogni singola disciplina, i singoli insegnanti propongono al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, una valutazione espressa in decimi che può essere accompagnata da un giudizio analitico.
3. La valutazione finale delle singole discipline è una valutazione globale del percorso formativo dell'alunno nell'intero anno scolastico. Pertanto, tiene conto delle valutazioni del periodo delle lezioni in presenza, di quelle del periodo di didattica a distanza e di ogni altro elemento di valutazione raccolto in itinere dall'insegnante.
4. Per ogni alunno, ogni insegnante propone al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, la valutazione del comportamento mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
5. Per ogni singolo alunno il Consiglio di Classe esprime un giudizio globale, secondo le indicazioni del punto c) comma 1 che tiene conto del lavoro svolto durante tutto l'anno scolastico.
6. L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.
7. Per gli alunni ammessi alla classe successiva con voti inferiori a sei decimi, il Consiglio di Classe predispone il piano di recupero degli apprendimenti in cui sono indicati per ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da consolidare ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva.
8. Se non si determina quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del presente decreto-legge, il Consiglio di Classe ammette ogni alunno all'anno successivo.

Art. 2
(Documentazione della programmazione svolta)

1. Entro l'1 giugno 2020 ciascun insegnante di classe terza trasmette alla scuola e ai propri studenti, attraverso il registro elettronico, il documento finale della programmazione svolta nell'ambito della propria disciplina.

Art. 3
(Commissioni d'esame)

1. Le Commissioni d'esame per la Scuola Media Inferiore sono nominate dal Segretario di Stato per l'Istruzione, su proposta del Dirigente Scolastico.

2. Per ciascuna classe terza della Scuola Media Inferiore è nominata una Commissione composta da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, tranne Religione ed Etica, cultura e società.
3. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Dirigente Scolastico può disporre la partecipazione degli interessati in videoconferenza oppure la loro sostituzione.

Art. 4

(Esame di Stato di Scuola Media Inferiore)

1. L'esame di Stato di Scuola Media Inferiore, al termine dell'anno scolastico 2019-2020, si svolge con una sola prova orale in presenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge.
2. Il candidato che, per motivazioni certificate di salute o dimostrata forza maggiore, non potesse svolgere l'esame in presenza, può sostenere l'esame in videoconferenza dietro richiesta della famiglia, motivata e corredata di idonea documentazione, al Dirigente Scolastico.
3. La sessione d'esame ha inizio venerdì 12 giugno. Il calendario di convocazione viene comunicato tramite registro elettronico.

Art. 5

(Svolgimento dell'Esame di Stato di Scuola Media Inferiore)

1. La prova d'esame consiste nella presentazione, da parte del candidato, di un dossier d'esame in cui vengono affrontati temi che coinvolgono le varie discipline in maniera trasversale. L'esame può essere integrato dalla somministrazione di alcuni quesiti aggiuntivi e/o un breve colloquio in lingua.
2. La valutazione complessiva tiene conto del risultato dell'esame, del documento di valutazione del primo quadrimestre e del documento di valutazione del secondo quadrimestre.
3. L'esame di Stato della Scuola Media Inferiore si conclude:
 - a) in caso di esito positivo, con l'attribuzione di una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi e illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno;
 - b) in caso di esito negativo, con la dichiarazione di "non licenziato".

Art. 6

(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)

1. Ai candidati che si trovino impossibilitati, per gravi motivi documentati, a partecipare anche in videoconferenza al colloquio orale nella data prevista, la commissione può concedere la facoltà di sostenere la prova in altra data, entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario dei colloqui.
2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1, i candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, anche in modalità telematica, producendo istanza al Dirigente Scolastico entro il giorno successivo all'assenza.

ALLEGATO 3
al Decreto Legge 28 maggio 2020 n.94

MODALITÀ E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020

Art. 1

(Valutazione finale)

1. Per l'anno scolastico 2019-2020, la valutazione finale è da intendersi come l'esito delle valutazioni conseguite nel primo e nel secondo quadrimestre. Ad essa concorrono, oltre ai voti e ai giudizi maturati nelle verifiche scritte e orali, la partecipazione attiva, l'impegno e il rispetto delle scadenze.

Art. 2

(Regolamentazione per lo svolgimento degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali)

1. Nei successivi articoli vengono definiti l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2019-2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del presente decreto-legge..

Art. 3

(Inizio della sessione d'esame)

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 18 giugno 2020 alle ore 8:30, con l'avvio dei colloqui.

Art. 4

(Ammissione dei candidati)

1. L'ammissione dei candidati all'esame conclusivo è disciplinata ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del presente decreto-legge.

Art. 5

(Prove d'esame e modalità di effettuazione)

1. Le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo vengono eliminate e sostituite con un unico colloquio, da effettuarsi in presenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge.
2. I candidati degenti in luoghi di cura o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame possono effettuare il colloquio in videoconferenza inoltrando al Dirigente Scolastico motivata richiesta, corredata di idonea documentazione.

Art. 6

(Documentazione della programmazione svolta)

1. Entro il 5 giugno 2020 ciascun membro del consiglio di classe elabora un documento che esplicita la programmazione svolta nell'ambito della propria disciplina.
2. Entro la medesima data, il documento è trasmesso da ciascun docente al Dirigente Scolastico e ai propri studenti attraverso il registro elettronico e fa fede ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio d'esame.

Art. 7

(Credito scolastico)

1. Al credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti, di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il vicepresidente del consiglio di classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta sulla base rispettivamente delle tabelle A e B in calce all'Allegato 3 del presente decreto-legge.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe verifica l'esattezza della conversione del credito scolastico effettuata dal vicepresidente e provvede all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta, sulla base della tabella C in calce all'Allegato 3 del presente decreto-legge.
4. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti.

Art. 8

(Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'Esame sono costituite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 28 gennaio 2019 n. 20 e sono pubblicate a seguito dell'emanazione del presente decreto-legge.
2. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
3. Non è consentito ai componenti delle commissioni rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Art. 9

(Finalità, articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)

1. Il colloquio d'esame ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
2. La commissione provvede alla predisposizione dei materiali da sottoporre all'attenzione di ciascun candidato, tenendo conto delle programmazioni svolte di cui all'articolo 6 all'Allegato 3 del presente decreto-legge.
3. Il colloquio ha una durata indicativa di ottanta minuti ed è articolato in tre parti:
 - a) Presentazione della relazione.
Al candidato sono riservati circa venti minuti per presentare una propria relazione, redatta ed esposta nelle modalità stabilite dall'articolo 4, comma 4, della Legge n. 20/2019.

b) Italiano e discipline d'indirizzo.

Al fine di valorizzare le peculiarità di ciascun corso di studi e la rilevanza trasversale dell'Italiano, a quest'ultimo e alle discipline d'indirizzo sono riservati circa trenta minuti per l'approfondimento delle tematiche svolte in tali ambiti.

Nei documenti dei programmi svolti dai docenti d'Italiano sono specificati tutti i testi, trattati nel corso del quinto anno, che potrebbero essere in tale sede oggetto di discussione.

c) Spunti di riflessione promossi su iniziativa della commissione.

Per i restanti trenta minuti, ai commissari è riservata la possibilità di sottoporre al candidato documenti o spunti di riflessione inerenti le specifiche discipline, tenendo conto anche di quegli argomenti che più prestano a una discussione ad ampio respiro e interdisciplinare.

Art. 10
(Valutazione)

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, risultato della somma dei punti acquisiti in ragione del credito scolastico e di quelli attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio.

2. La commissione d'esame dispone di un massimo di quaranta punti per la valutazione del colloquio.

3. Ciascun candidato può acquisire un credito scolastico massimo di sessanta punti.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 45 punti ed un risultato complessivo nelle prove d'esame pari ad almeno 33 punti.

6. La commissione, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguano il punteggio massimo di 100 punti alle seguenti condizioni:

a. non aver fruito del punteggio integrativo di cui al precedente comma;

b. aver conseguito il credito scolastico massimo, con voto unanime del consiglio di classe, nel terzultimo, nel penultimo e nell'ultimo anno.

Art. 11
(Prova d'esame per i candidati con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento)

1. Per i candidati con disabilità e disturbi specifici d'apprendimento, la prova orale è predisposta ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 20/2019.

Art. 12
(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)

1. Ai candidati assenti per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, che si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato 3 del presente decreto-legge, al colloquio orale nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario dei colloqui.

2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma, i candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al Dirigente Scolastico entro il giorno successivo all'assenza.

Art. 13

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

1. Solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza.
2. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente di commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

Art. 14

(Disposizioni organizzative)

1. Le disposizioni tecniche concernenti le misure sanitarie di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame sono definite dalle linee guida del Consiglio del Dipartimento Istruzione approvate dal Comitato di coordinamento Emergenza Covid-19.

TABELLE DI CONVERSIONE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Tabella A – Conversione del credito assegnato al termine della classe III

<i>Credito conseguito per il III anno</i>	<i>Credito convertito ai sensi dell'Allegato A, Legge 28 gennaio 2019 n. 20</i>	<i>Nuovo credito attrib classe III</i>
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

Tabella B – Conversione del credito assegnato al termine della classe IV

<i>Credito conseguito per il IV anno</i>	<i>Nuovo credito attribuito per la classe IV</i>
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

Tabella C – Attribuzione del credito scolastico per la classe V in sede di ammissione all'Esame di Stato

<i>Media dei voti</i>	<i>Fasce di credito classe V</i>
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

ALLEGATO 4
al Decreto Legge 28 maggio 2020 n.94

CRITERI E MODALITÀ RELATIVI ALLE VALUTAZIONI FINALI DEGLI ALLIEVI, IVI COMPRESI GLI SCRUTINI FINALI, ALLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME E ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DELL'ESAME DI QUALIFICA DEI CORSI TRIENNALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE, LIMITATAMENTE ALL'ANNO FORMATIVO 2019/2020.

Art. 1

(Valutazioni finali degli allievi)

1. La valutazione finale degli allievi, compresi gli scrutini finali di ammissione all'anno successivo e agli esami, viene effettuata applicando i criteri stabiliti dall'Allegato A del Regolamento del Centro di Formazione Professionale (settembre 2019), tenendo conto, oltre ai voti e ai giudizi maturati nelle verifiche scritte e orali, della partecipazione attiva, dell'impegno e del rispetto delle scadenze.
2. L'ammissione con riserva, di cui all'articolo 3 dell'Allegato A del Regolamento sopra citato, si applica fatta esclusione per la non ripetibilità della stessa misura durante tutta la frequenza scolastica al CFP.

Art. 2

(Documentazione della programmazione svolta)

1. Entro il 5 giugno 2020 ciascun insegnante trasmette al Dirigente CFP e ai propri studenti, attraverso il registro elettronico, il documento finale della programmazione svolta nell'ambito della propria disciplina.
2. In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 del presente decreto-legge, ogni Consiglio di Classe redige il calendario dei corsi per il recupero degli apprendimenti, stabilendo materie, contenuti e durata.

Art. 3

(Composizione delle Commissioni d'esame)

1. In deroga all'articolo 6 della Legge 4 marzo 1993 n. 37, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto – Legge 10 agosto 2017 n. 95, le prove d'Esame di Qualifica sono sostenute davanti ad una Commissione costituita da un membro nominato dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dal Dirigente del Centro di Formazione Professionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dai docenti del Corso, dal Tutor.

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle Prove d'esame di Qualifica dei Corsi Triennali di Formazione Professionale di base)

1. Le prove d'esame si svolgono secondo le modalità stabilite nelle Linee Guida del Consiglio del Dipartimento Istruzione ed approvate dal Comitato per l'emergenza COVID-19.

2. Per le materie dell'Area comune è previsto lo svolgimento di prove scritte in presenza, tenendo conto delle programmazioni svolte.
3. Per le materie teoriche dell'Area professionale è previsto lo svolgimento di prove scritte in presenza, tenendo conto delle programmazioni svolte.
4. Le prove pratiche di Laboratorio vengono sostituite da un colloquio tenuto in presenza, tenendo conto delle programmazioni svolte.